



Comune di Soave

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
“DEHORS”**

Approvato con Delibera C.C. n¹⁵ del ...²⁶ APR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Gabriella Zampierini)



IL SINDACO
(Prof. Lino Gambaretto)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. OGGETTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2. TIPOLOGIE	4
TITOLO II - AUTORIZZAZIONE	5
ART. 3. CARATTERISTICHE	5
ART. 4. PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO.....	5
ART. 5. COMPETENZE PER IL RILASCIO	5
ART. 6. EFFICACIA TEMPORALE	5
ART. 7. SOSPENSIONE E REVOCA	5
ART. 8. ONERI E GARANZIE	6
ART. 9. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO.....	6
ART. 10. DOCUMENTAZIONE	7
TITOLO III - NORMATIVA DEI "DEHORS"	8
ART. 11. CARATTERISTICHE DEI "DEHORS"	8
ART. 12. PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE	8
ART. 13. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"	8
ART. 14. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"	9
ART. 15. PIANI DI ZONA	9
ART. 16. SANZIONI	9
ART. 17. DISPOSIZIONI DI RINVIO	10
ART. 18. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10
Allegato	
a) TAVOLI E SEDIE	11
b) PEDANE	11
c) FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE	12
d) OMBRELLONI	13
e) TENDE A SBRACCIO	13
f) COPERTURE A CAPANNO	14
g) COPERTURE A DOPPIA FALDA, A CAPPOTTINA, A PADIGLIONE.....	15
h) STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE, CON POSSIBILITÀ DI CHIUSURA STAGIONALE E NON.....	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività di pubblico esercizio di somministrazione con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

2. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

3. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente e per le finalità di cui al comma 1 e 2:

- a) su suolo pubblico;
- b) suolo privato di pertinenza delle attività;
- c) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo determini un incremento stabile della capacità insediativa.

Art. 2. Tipologie

1. Gli elementi di cui all'art. 1 sono:

- a) tavoli e sedie
- b) pedane
- c) fioriere ed elementi di delimitazione
- d) ombrelloni
- e) tende a sbraccio
- f) coperture a capanno
- g) coperture a doppia falda, a cappottina, a padiglione
- h) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale

2. Gli elementi individuati al precedente comma 1 ai punti d), e), f), g) e h) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto a), mentre gli elementi individuati ai punti b) e c) sono qualificati come strutture accessorie.

3. Sono allegate al presente regolamento le schede tecniche dei dehors sopra elencati.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE

Art. 3. **Caratteristiche**

1. È rilasciata al richiedente titolare dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande.
2. È trasferibile, ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili.
3. Il suo rilascio non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

Art. 4. **Presupposti per il rilascio**

1. L'autorizzazione è rilasciata in conformità al presente regolamento, ed alle vigenti normative comunque definite che disciplinano le varie materie interessate dalla loro installazione (per es. occupazione del suolo pubblico, viabilità, sicurezza, superamento delle barriere architettoniche, autorizzazione paesaggistica, norme igienico sanitarie, ecc.).
2. L'autorizzazione è subordinata all'esistenza di un'attività insediata in sede fissa, autorizzata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e che disponga di idonei servizi igienici.

Art. 5. **Competenze per il rilascio**

1. L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Art. 6. **Efficacia temporale**

1. Nell'autorizzazione sono indicati i termini di validità dell'autorizzazione.
2. In ogni caso la validità non può avere una durata superiore a 365 giorni.
3. L'eventuale chiusura laterale, possibile soltanto nei mesi da ottobre a marzo compresi, dovrà essere espressamente indicata nell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere rinnovata in modo non tacito, previa validità degli altri titoli e requisiti legittimanti e presupposti.

Art. 7. **Sospensione e revoca**

1. Il suolo deve essere lasciato libero, con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale intenda svolgere, organizzare o promuovere manifestazioni a prevalente carattere pubblico.
 - b) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Aziende/Società erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori. Qualora gli interventi di cui sopra comportino revoche della concessione o sospensive di lunga durata i termini della comunicazione sono stabiliti dal successivo comma 2.

- c) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere a carico degli esercenti.

2. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) quando l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente con almeno 60 giorni di preavviso i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.
- b) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- c) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- d) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- e) qualora vengano a mancare i presupposti per il rilascio di cui all'art. 4;
- f) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica;
- g) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

Nei casi previsti dai punti c) d) e) l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui al precedente comma 1 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Nei casi previsti dall'art. 7- comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a), all'esercente compete il diritto di rimborso per i giorni di mancato utilizzo del suolo pubblico.

Art. 8. Oneri e Garanzie

1. Il rilascio dell'autorizzazione su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, è subordinato al pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere che venga prodotta al rilascio dell'autorizzazione su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, una idonea polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento danni nei confronti del Comune, per le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b); e c), mentre è obbligatoria per le tipologie di cui alle lettere dalla d) alla h).

Art. 9. Procedimento per il rilascio

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3, va presentata al protocollo del Comune di Soave corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali indicati dall'art. 10, nonché dalla documentazione riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione.

2. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali e, valutata la conformità del progetto alle normative vigenti, formula una proposta di provvedimento.

3. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è espressione di un potere pubblicistico di natura discrezionale ed il rilascio richiede un preventivo accertamento dell'esistenza delle condizioni per le quali è possibile perseguire, o almeno non contrastare, i pubblici interessi. Tale verifica verrà attuata, per ogni autorizzazione, dalla Giunta Comunale.

Art. 10. Documentazione

1. estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
2. planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
3. rappresentazione grafica del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
4. documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
5. relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire e dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
6. elaborati sul rispetto della L. n 13 del 1989;
7. planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 11;
8. certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica. Per i dehors di cui all'art. 2 comma 1 punti d), e), f) e g) ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentato specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
9. copia della concessione rilasciata abilitante all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia della concessione sanitaria (ove rilasciata) relativa all'attività principale, sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.
10. Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
11. Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità della concessione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi, e deposito di polizza fidejussoria, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 2.
12. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
13. Parere ASL o autocertificazione igienico sanitaria in caso di installazione di manufatti che possano comportare modifiche ai rapporti illuminanti e di areazione.
14. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un dehor deve presentare al competente ufficio del Comune dichiarazione di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29/12/2006 n. 38 e s.m.i.

TITOLO III - NORMATIVA DEI “DEHORS”

Art. 11. Caratteristiche dei “dehors”

1. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 2 devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
3. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente né alterare elementi architettonici appartenenti al patrimonio comunale.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
6. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) e sulle strade locali interzonali, così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Per quanto riguarda le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.
7. L'installazione di dehors, qualora non sia possibile utilizzare altra area, potrà occupare, fino ad un massimo complessivo di due posti auto, di suolo pubblico, privato ad uso pubblico o di proprietà esclusiva, attrezzato per la sosta.
8. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali se non espressamente contenuti nella concessione.
9. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l'effettuazione di intrattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora. Eventuali deroghe devono essere approvate e contenute nel provvedimento autorizzativo.

Art. 12. Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

Art. 13. Manutenzione degli elementi dei “dehors”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico oggetto dell'occupazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. È fatto obbligo ai titolari della concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della stessa. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento e formalizzata

specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni, ma preventiva comunicazione al Comune.

5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nelle forme e nei colori, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di concessione, ma con semplice comunicazione al Comune, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 14. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dal titolare.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto indicato dal competente Ufficio Comunale, o ente gestore.

4. Rimane esclusa ogni e qualsiasi responsabilità a carico del Comune verso terzi per danni, causati dall'uso dell'autorizzazione/concessione del suolo pubblico.

Art. 15. Piani di zona

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

Art. 16. Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 31, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

4. Per l'installazione di dehors in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, effettuata su immobili o aree tutelate con vincolo paesaggistico, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2000, n.42 e s.m.i.

Art. 17. Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative e regolamenti vigenti che disciplinano le varie materie coinvolte.

Art. 18. Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale.

2. I titolari di autorizzazione rilasciate secondo i criteri previgenti sono tenuti ad adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento.

Allegato

SCHEDE TECNICHE

a) TAVOLI E SEDIE

Definizione-finalità

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

b) PEDANE

Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Divieti

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

c) FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Definizione-finalità

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Tipologie previste

- Fioriere
- Recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Dimensioni

Le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione dovranno avere altezza massima, comprensiva delle essenze a dimora, $H_{max,f} \leq \text{mt. } 1,20$

Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 60% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,20

Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 120 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

d) OMBRELLONI

Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo. di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Forma, materiali e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale similare. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati. L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori

Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

e) TENDE A SBRACCIO

Definizione- finalità

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale. In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto similare, i colori devono inserirsi nel contesto urbano. L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Divieti

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

Modalità di posa

È sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

f) COPERTURE A CAPANNO

Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.

Occupazione- dimensioni

L'occupazione deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Sicurezza

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti similari;

Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previa accordi con l'Amministrazione comunale;

la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

g) COPERTURE A DOPPIA FALDA, A CAPPOTTINA, A PADIGLIONE

Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza. La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

- con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
- con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale.

La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Per gazebo si intende una struttura anche isolata, completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne mentre

Per pergola si deve intendere un intreccio di sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato all'edificio cui è annesso il dehor, con copertura analoga a quella del gazebo e parimenti priva di tamponamenti.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

h) STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE, CON POSSIBILITÀ DI CHIUSURA STAGIONALE

Definizione

Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti, da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

Divieti

È vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell'edificio di pertinenza.

Occupazione

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per

consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 2 metri di larghezza a partire dal filo esterno del marciapiede.

Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco

Forma, materiali e colori

Le forme prescritte sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; la struttura deve essere metallica e risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento, bronzo).

Nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno.

In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Requisiti Igienico Sanitari

Poiché il dehors surroga di fatto esclusivamente solo la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile, secondo quanto stabilito nel Regolamento Igienico Sanitario.

Eventuali altri requisiti igienico-sanitari si rimanda alla valutazione di merito dell'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.